



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Vittoria, 1 - 25050 VIONE (BS)

Tel. 0364/94131-906154 - PEC protocollo@pec.comune.vione.bs.it

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 29 GIUGNO 2021

OGGETTO:	Determinazione a contrarre art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Indizione gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento del parco giochi in frazione Stadolina (parco giochi inclusivo) - CUP I18H20000450006 - CIG 8812691EA9".
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 02.01.2020 con la quale si è proceduto alla ricognizione delle posizioni organizzative dei Servizi Comunali ed alla individuazione degli incarichi dei Responsabili dei Servizi e dei titolari delle posizioni organizzative con decorrenza dal 02.01.2020 e sino al termine del mandato amministrativo;
- la propria determinazione n. 113 del 30.12.2020 con la quale è stato individuato responsabile del presente procedimento il dipendente Geom. Riva Fabrizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 31.03.2021, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che tra i suoi obiettivi prevede, all'art. 23, quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile", finalizzata a promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie;

DATO ATTO che, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, Regione Lombardia promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3364 del 14.07.2020 avente ad oggetto "Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi - annualità 2020-2021 - approvazione dei criteri generali";

VISTO il Decreto Attuativo n. 8839 del 22.07.2020 della D.G.R. sopracitata, avente ad oggetto “Avviso per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi - annualità 2020-2021”;

RILEVATO che il predetto bando è finalizzato a sostenere la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi promossi da Comuni ed Unioni di Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

RECEPITA l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di predisporre un progetto che tenga conto delle finalità del bando, individuando il parco giochi di proprietà comunale sito in Via Vallaro - frazione Stadolina quale struttura idonea sulla quale intervenire, con opere di messa in sicurezza e adeguamento, al fine di rendere la medesima un’area inclusiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 31.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento del parco giochi in frazione Stadolina (parco giochi inclusivo) - CUP I18H20000450006” nella soluzione progettuale redatta dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 36.000,00 come da seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D’ASTA	€	30.950,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€	500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	31.450,00
IVA SUI LAVORI (22%)	€	1.419,00
IVA SUI GIOCHI INCLUSIVI (4%)	€	1.000,00
SPESE TECNICHE	€	1.000,00
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€	268,80
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€	629,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	233,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	4.550,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	36.000,00

DATO ATTO che in data 02.01.2021 è stata presentata domanda, tramite la piattaforma informatica “Bandi Online”, a valere sui fondi messi a disposizione dal sopracitato bando regionale;

CONSIDERATO che con nota in data 25.02.2021 Regione Lombardia ha comunicato che la domanda presentata, all’esito della valutazione del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, risulta ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse;

VISTA la successiva D.G.R. n. XI/4904 del 21.06.2021 con la quale Regione Lombardia ha finanziato le domande dei 29 comuni (tra cui il Comune di Vione per l’importo di € 29.766,80) ammessi e non finanziati a seguito del predetto bando;

DATO ATTO che l’opera in argomento è iscritta al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023, e che la stessa viene finanziata per € 30.000,00 mediante contributo regionale di cui al bando “Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi - annualità 2020-2021” e per € 6.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

VISTO l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 (conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), come modificata dal D.L. n. 77/2021, il quale stabilisce che: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023...”*;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2, lettera a) della predetta Legge n. 120/2020, prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

DATO ATTO che il punto C4.a del predetto bando regionale prevede che, entro e non oltre 10 giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande ammesse e contestuale comunicazione di ammissione al contributo, il soggetto richiedente

deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato ed allegare il certificato di inizio lavori, pena la revoca del medesimo;

RITENUTO pertanto, anche in considerazione della necessità di dover procedere celermente con l'avvio delle opere in oggetto, dover dare corso alla procedura di assegnazione dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori ..."*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, utilizzare la piattaforma informatica creata da Regione Lombardia ARIA - SINTEL, che prevede la possibilità di espletare gare telematiche gratuitamente, come riaffermato dall'art. 9 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive l'adozione d'apposita determinazione preventiva per la stipulazione del contratto, indicante:

- il fine che con lo stesso s'intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ..."*;

CONSIDERATO che:

- con l'appalto ed il conseguente contratto s'intende affidare i lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento del parco giochi in frazione Stadolina (parco giochi inclusivo) - CUP I18H20000450006 - CIG 8812691EA9";
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, a favore della Stella Alpina Società Cooperativa dell'Alta Valle Camonica con sede in Via Salimmo n. 3 a Ponte di Legno (BS);
- risulta conveniente, in considerazione degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di semplificazione dei relativi procedimenti, fare ricorso alla procedura di affidamento diretto al fine di non appesantire la procedura di scelta del contraente, in relazione alla necessità di rispettare le tempistiche di avvio dei lavori, pena la revoca del contributo concesso;
- l'operatore economico selezionato può partecipare alla procedura presentando apposita offerta telematica intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal progetto posto a base di gara;
- la procedura di affidamento diretto verrà espletata tramite la piattaforma informatica di Regione Lombardia ARIA - SINTEL, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, verrà acquisita mediante il sistema AVCPass;
- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale 74 del 31.12.2020, verrà stipulato nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e conterrà le seguenti clausole:
 - sarà stipulato "a corpo e misura";
 - il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori; per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una

- penale pari ad € 60,00;
- i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo netto non inferiore ad € 25.000,00;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 (per la parte in vigore);

RITENUTO pertanto di indire la procedura di assegnazione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto alla Stella Alpina Società Cooperativa dell'Alta Valle Camonica, come da considerazioni che precedono;

VISTO lo schema di lettera di invito per l'affidamento dei lavori, predisposto dal Servizio Tecnico e Manutentivo ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- le linee guida n. 4 aggiornate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10 luglio 2019;

RICHIAMATO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, dell'art. 153 - 5° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **INDIRE**, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento del parco giochi in frazione Stadolina (parco giochi inclusivo) - CUP I18H20000450006 - CIG 8812691EA9" a favore della Stella Alpina Società Cooperativa dell'Alta Valle Camonica con sede in Via Salimmo n. 3 a Ponte di Legno (BS), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;
- 2) **STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel progetto esecutivo approvato;
- 3) **DARE ATTO** che:
 - la procedura di affidamento verrà espletata tramite la piattaforma informatica di Regione Lombardia ARIA - SINTEL;
 - all'affidamento in questione è stato attribuito il codice CIG 8812691EA9;
 - i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" nel sito web del Comune di Vione;
- 4) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 5) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 6) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO

Ing. Testini Mauro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Vione, li 29.06.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Angela Chiappini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 283 del Registro delle pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente sul sito web del Comune di Vione per 15 giorni consecutivi

dal 30 GIU. 2021

al 15 LUG. 2021

Vione, li 30 GIU. 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO NOTIFICATORE
Fabrizio